



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.18 dei 23/01/2012 - 07/02/2012 Udienza pubblica del 10/01/2012
Massima:	Titolo Commercio - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - - Norme della Regione Sardegna - Disciplina del commercio su aree pubbliche - Cessione dell'attività commerciale per atto tra vivi - Subordinazione al decorso di un triennio dalla data del rilascio del titolo abilitativo - Ricorso del Governo - Dedotto difetto di motivazione delle censure prospettate, nonché mancata considerazione della sfera di competenza legislativa espressamente riconosciuta alla Regione Sardegna dallo statuto speciale - Reiezione. Testo Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 7 febbraio 2011, n. 6 (recante, tra le altre, norme sul trasferimento dell'attività commerciale su aree pubbliche), impugnato in riferimento agli artt. 41, 117, commi primo e secondo, lett. e), Cost. e 3 dello statuto speciale di autonomia, va respinta l'eccezione regionale di inammissibilità delle censure per difetto di adeguata motivazione e per omessa considerazione della sfera di competenza legislativa espressamente attribuita alla Regione dallo statuto. Infatti, il ricorrente ammette che il commercio è materia di competenza regionale e fa riferimento alle materie riservate dallo statuto alla potestà legislativa della Regione, deducendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 3. Le censure così prospettate sono specifiche e sufficientemente motivate e le violazioni lamentate e i parametri evocati sono chiaramente individuati.
Note:	Atti oggetto del giudizio: legge della Regione Sardegna 18/05/2006 n. 5 art. 15 bis co. 4 legge della Regione Sardegna 07/02/2011 n. 6 art. 3



	Parametri costituzionali: Costituzione art. 117 co. 2 statuto regione Sardegna art. 3 Altri parametri e norme interposte: direttiva CE 12/12/2006 n. 123 art. 16 decreto legislativo 26/03/2010 n. 59
Massima:	Titolo: Commercio - Norme della Regione Sardegna - Disciplina del commercio su aree pubbliche - Cessione dell'attività commerciale per atto tra vivi - Subordinazione al decorso di un triennio dalla data del rilascio del titolo abilitativo - Restrizione lesiva della concorrenza, in assenza di ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, che sole, secondo il diritto comunitario, possono giustificare una deroga al principio della libera circolazione dei servizi - Restrizione al libero esplicarsi dell'attività imprenditoriale lesiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli altri profili di censura. Testo: E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 15- bis , comma 4, della legge della Regione autonoma Sardegna 18 maggio 2006, n. 5, introdotto dall'art. 3 della legge regionale n. 6 del 2011, nella parte in cui prevede che la cessione dell'attività commerciale su suolo pubblico non può essere effettuata, ad eccezione dei casi di cui al comma 5, prima che siano decorsi tre anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività stessa poichè, imponendo una limitazione temporale alla cessione di attività commerciali, restringe la possibilità di accesso di nuovi operatori. Questa conclusione non può essere modificata dalla circostanza che la restrizione riguardi il commercio su aree pubbliche, poiché l'esercizio dell'attività è, in ogni caso, consentito solo in base a un titolo abilitativo, il cui rilascio dipende dalla disponibilità di aree specificamente adibite. Né può essere addotta, a fondamento della norma de qua, alcuna delle ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente che, in base alla direttiva CE n. 123 del 2006 recepita dal d.lgs. n. 59 del 2010, giustificano e possono autorizzare una deroga al principio della libera circolazione dei servizi. Il suddetto art. 15- bis , comma 4, persegue fini di utilità sociale (quali la garanzia della serietà dell'esercizio del commercio, la qualità dei servizi resi, la produttività della rete distributiva e la solidità dell'intera filiera produttiva) non contemplate tra le ragioni di pubblico interesse considerate dalla citata direttiva comunitaria. Infine, neanche l'attinenza della norma impugnata alla materia del commercio, riservata alla potestà legislativa residuale delle Regioni, è di per sé sufficiente ad escludere eventuali profili di illegittimità costituzionale. Infatti, subordinare la cessione di attività commerciali su aree pubbliche al decorso di un triennio dalla data del rilascio del titolo abilitativo, costituisce un ostacolo



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca

tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

	all'accesso a quelle attività e costituisce una restrizione del libero esplicarsi dell'attività imprenditoriale.
Note:	Atti oggetto del giudizio: legge della Regione Sardegna 18/05/2006 n. 5 art. 15 bis co. 4 legge della Regione Sardegna 07/02/2011 n. 6 art. 3 Parametri costituzionali: Costituzione art. 117 co. 2 Altri parametri e norme interposte: direttiva CE 12/12/2006 n. 123 art. 16 decreto legislativo 26/03/2010 n. 59

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it